

Città metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco a mezzo della Roggia di Favria, in Comune di Valperga ad uso energetico assentita alla Greenteam s.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 826-39490 del 1/12/2015 ; Codice Univoco: TO-A-10548

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. di assentire a Greenteam s.r.l. - P. IVA 11417800015 - con sede legale in Torino, Via Luigi Leonardo Colli, n.1 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco a mezzo della Roggia di Favria in Comune di Valperga, località Beneitone in misura di litri/sec massimi 2200 e medi 1850 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 3,00 la potenza nominale media di kW 55, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. il concessionario è tenuto alla sottoscrizione del disciplinare entro i termini che saranno disposti dall'Autorità concedente, che provvederà successivamente alla relativa registrazione;
4. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
5. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso i Comuni interessati, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3.3.2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
8. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
10. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla

data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 2/12/2015

"(... omissis ...)"

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso con il Consorzio Ovest Torrente Orco ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015.

A compensazione dell'impatto sulla fauna ittica della roggia e ad integrare quanto già previsto nella convenzione di couso il concessionario, concordatamente con il Consorzio Ovest Torrente Orco, dovrà provvedere alla manutenzione e, qualora si renda necessario, alla ripiantumazione della vegetazione ripariale della Roggia di Favria nel territorio comunale di Valperga, provvedendo altresì alla periodica manutenzione delle sponde nei tratti in cui il canale è ancora in terra. Le modalità di intervento e le tipologie di vegetazione da ripiantumare potranno essere concordate con il Servizio Tutela Fauna e Flora di questa Città Metropolitana.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale il rilascio del Deflusso Minimo Vitale nell'alveo del Torrente Orco, richiesto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, è garantito al punto di presa della Roggia. L'Amministrazione si riserva la possibilità di introdurre un valore minimo da rilasciare in qualsiasi momento a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"